

L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, art. 9, c. 2. Impegno di spesa a seguito dichiarazione dello stato di preallerta sul territorio regionale, in vista di un rischio di emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

**DECRETO DEL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE,  
ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE**

**Decisione**

1. In conseguenza dello stato di preallerta dichiarato con decreto di data odierna, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, sono autorizzate le seguenti iniziative urgenti di protezione civile, da realizzarsi anche con l'apporto del volontariato di protezione civile:
  - a) l'effettuazione dei primi interventi urgenti indispensabili per la tutela della salute pubblica, al fine di fronteggiare il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  - b) il ricorso a procedure d'urgenza, da parte dei funzionari della Protezione civile della Regione, con affidamento diretto alle ditte immediatamente disponibili per la fornitura di beni e l'acquisizione di servizi, nonché per ogni altro intervento che si renda necessario ai fini della salvaguardia della salute pubblica, autorizzando gli stessi funzionari alla stipula dei relativi contratti;
  - c) la stipula da parte dei funzionari della Protezione civile della Regione dei relativi contratti in forma cartacea, qualora la situazione e l'urgenza di provvedere non consenta l'utilizzo delle tecnologie necessarie per la stipula del contratto in forma digitale ai sensi D. Lgs. n. 50/2016;
  - d) lo svolgimento da parte del personale della Protezione civile di lavoro straordinario dalla data odierna e fino alla durata dello stato di preallerta, in deroga alla vigente disciplina in materia di personale e di contabilità pubblica, come previsto dal citato art. 9, c. 2, della L.R. n. 64/1986;
  - e) l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il rimborso ai datori di lavoro degli emolumenti versati ai lavoratori impegnati come volontari nell'attività di emergenza, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera g ter) della L.R. n. 64/1986.
  - f) il rimborso alle Associazioni di volontariato e ai Comuni della spese sostenute per il vitto ai volontari di protezione civile, per i pedaggi autostradali e per l'acquisto di carburante.
2. Per la copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1, è impegnata la spesa di Euro 87.000,00 a carico dei seguenti capitoli delle uscite del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, con possibilità

di diversa ripartizione della spesa complessiva in base alle diverse esigenze che potrebbero verificarsi, tenuto conto dell'evoluzione della situazione in atto:

- euro 60.000,00 sul capitolo 15006 delle uscite (PdC U 1.03.1.05.000 – Medicinali ed altri beni di consumo sanitario) che si istituisce con il presente provvedimento all'interno della missione 11 - Soccorso civile - Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali - Titolo I - Spese ordinarie - Correnti, avente denominazione "Spese correnti per interventi relativi alle più immediate esigenze di protezione civile in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza (art. 9, 2° comma, LR 64/86) - Medicinali ed altri beni di consumo sanitario", a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1, dalla lettera a) alla lettera c) del presente provvedimento.

- euro 5.000,00 sul capitolo 15000 delle uscite (PdC U 1.03.01.02.000 – Altri beni di consumo), a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1 dalla lettera dalla lettera a) alla lettera c) del presente provvedimento.

- euro 2.000,00 sul capitolo 15001 delle uscite (PdC U 1.03.02.99.999 – Altri servizi diversi n.a.c.), a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1, dalla lettera dalla lettera a) alla lettera c) del presente provvedimento.

- euro 2.500,00 sul capitolo 15002 delle uscite (PdC U 1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali), a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1, lettere e) ed f) del presente provvedimento.

- euro 2.500,00 sul capitolo 15005 delle uscite (PdC U 1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali privati), a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1, dalla lettera f) del presente provvedimento.

- euro 15.000,00 per spese correnti sul capitolo 15003 delle uscite (PdC U 1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese) a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1 lettera e) del presente provvedimento.

**3.** Di dare atto che la spesa pari ad euro 5.000,00 sul capitolo 16241 delle uscite (PdC U 1.04.01.04.000 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione), relativa agli oneri straordinari del personale di protezione civile, di cui al punto 1, lettera d), è posta a valere sulla autorizzazione di spesa disposta con la deliberazione della Giunta regionale 39/2020.

**4.** E' dato atto che le spese sostenute per le attività di cui al punto 1 saranno eventualmente richieste, a titolo di rimborso, al Dipartimento della protezione civile.

**5.** Il presente decreto è sottoposto alla ratifica della Giunta regionale.

## **Atti presupposti**

Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Comunicato 041/CAV di data 4 febbraio 2020 della Segreteria Commissione Protezione Civile, di trasmissione della nota prot. EME/5365 del 4 febbraio 2020 del Dipartimento della protezione civile con la quale si informa che dalla medesima data dovrà essere assicurata, presso gli aeroporti maggiormente interessati dal traffico nazionale, l'attività di sorveglianza sanitaria per tutti i passeggeri in arrivo in Italia.

- D P. Reg. 22 maggio 2018, n. 0129/Pres., di delega all'Assessore Riccardo Riccardi a trattare gli affari di competenza della Protezione Civile della Regione.

## **Motivazione**

Considerata l'attuale situazione di diffusa crisi internazionale determinata dalla insorgenza di rischi per la pubblica e privata incolumità connessi ad agenti virali trasmissibili, che stanno interessando anche l'Italia, il Capo Dipartimento di protezione civile, ai sensi dell'articolo 1,

comma 2 dell'O.C.D.P.C.630/2020, sta coordinando l'organizzazione e l'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'emergenza oltre che degli interventi urgenti e necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, con particolare riferimento alla prosecuzione delle misure urgenti già adottate dal Ministro della salute, alla disposizione di eventuali ulteriori misure di interdizione al traffico aereo, terrestre e marittimo sul territorio nazionale, al rientro delle persone presenti nei paesi a rischio ed al rimpatrio assistito dei cittadini stranieri nei paesi di origine esposti al rischio, all'invio di personale specializzato all'estero, all'acquisizione di farmaci, dispositivi medici, di protezione individuale, e biocidi.

Tali attività sono assicurate anche avvalendosi delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di cui fa parte la Protezione civile della regione con le componenti di volontariato, nonché il sistema sanitario regionale;

In esito al Comunicato n.041/CAV di data 4 febbraio 2020, la Protezione Civile della Regione ha confermato l'attivazione del presidio dell'aeroporto di Trieste a partire dal 5 febbraio 2020, mediante controllo dei voli internazionali in arrivo avvalendosi del personale della Croce Rossa Italiana e del personale sanitario.

Risulta, pertanto, necessario autorizzare le relative spese a carico degli appropriati capitoli delle Uscite del Fondo per la protezione civile.

#### **Riferimenti normativi**

1. legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, recante; "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile", con particolare riferimento agli articoli:
  - 9, comma 2, ai sensi del quale al Presidente della Regione od all'Assessore regionale delegato è dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza, decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi;
  - 10, comma 1, lettera g ter), relativo alle spese dirette per i rimborsi ai datori di lavoro degli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario nell'attività di emergenza, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero;
  - 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, relativa alla Fondo fuori bilancio per la protezione civile;
2. l.r. 8 agosto 2007, n. 21 recante: "Nuove norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale";
3. legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
4. art. 9 della l. 25 novembre 1971, n. 1041, relativo alle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali.

IL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE  
ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

- dott. Riccardo Riccardi -